

## Sentenza della Corte costituzionale n. 251/2017.

**Materia:** istruzione.

**Parametri invocati:** articoli 2, 3, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97 della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale.

**Rimettente:** Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

**Oggetto:** articolo 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

**Esito:** illegittimità costituzionale e inammissibilità.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), in riferimento agli articoli 2, 3, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che "*[a]i concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali*".

La Corte rileva, in primo luogo, l'inammissibilità delle deduzioni volte ad estendere il *thema decidendum* – quale definito nell'ordinanza di rimessione – anche alla violazione dei parametri di cui agli articoli 34, terzo comma, 35, primo comma, 11 e 117, primo comma, Cost. Rispetto a tali profili di illegittimità, che il giudice *a quo* non ha fatto propri, va richiamata la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (*ex plurimis*, sentenze n. 35 e n. 29 del 2017; n. 214 e n. 96 del 2016; n. 231, n. 83, n. 56, n. 37 e n. 34 del 2015).

La Corte ritiene, inoltre, inammissibili anche le questioni sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 Cost. Secondo la Corte, la descrizione della fattispecie sottoposta all'esame del giudice *a quo* denota gravi carenze. In particolare, dall'epigrafe dell'ordinanza risulta che il rimettente è investito della decisione in ordine ad un ricorso proposto da una pluralità di soggetti per l'annullamento del decreto del MIUR 23 febbraio 2016, n. 105 (Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria). Non sono, tuttavia, fornite altre indicazioni ai fini della ricostruzione della fattispecie. In particolare, non è indicata la posizione giuridica soggettiva fatta valere dai ricorrenti, né i motivi di impugnazione né, in definitiva, le ragioni per le quali il giudice *a quo* ritenga di dover applicare la disposizione censurata. Tali carenze nella descrizione della

fattispecie, relative a circostanze pregnanti nella prospettazione delle censure, non consentono alla Corte la necessaria verifica della rilevanza delle questioni e comportano, quindi, l'inammissibilità delle stesse (*ex plurimis*, ordinanze n. 187 e n. 12 del 2017).

Le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 110, della legge 107/2015, sono, invece, ritenute fondate, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 Cost. In particolare, la disposizione censurata esclude dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti coloro che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. In questo modo, il diritto di partecipare al concorso pubblico è condizionato alla circostanza – invero “eccentrica” rispetto all’obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità – che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale. Di contro, un’analogha preclusione non è prevista per i docenti con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una scuola privata paritaria, né per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione. La contestata esclusione si fonda sulla durata del contratto (a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato) e sulla natura del datore di lavoro (scuola pubblica o scuola paritaria; amministrazione della scuola o altre amministrazioni). Tuttavia, secondo la Corte, nessuno di tali criteri appare funzionale all’individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, le quali dovrebbero, viceversa, essere impostate su criteri meritocratici, volti a selezionare le migliori professionalità. Ciò premesso, la Corte ritiene che la *ratio* dell’esclusione in esame non possa essere ravvisata nella finalità di assorbimento del precariato. Se è pur vero che non sono equiparabili, ai fini dell’interesse alla partecipazione al concorso, le posizioni dei docenti precari della scuola statale, i quali ambiscono a ottenere un posto di lavoro, rispetto a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, i quali ambiscono, invece, al miglioramento della propria posizione professionale – come ritenuto nella sentenza n. 192 del 2016 – tuttavia la Corte ritiene che tale considerazione non rilevi nel caso in esame. L’obiettivo del tempestivo assorbimento del precariato è adeguatamente perseguito dal piano straordinario di assunzioni, di cui ai precedenti commi da 95 a 105. Il comma 104, in particolare, prevede che “[è] escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie [...] e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto”. L’esigenza di riaffermare nel successivo comma 110 l’esclusione dei docenti con contratto a tempo indeterminato, già prevista dal precedente comma 104, pone in luce il differente ambito applicativo delle due previsioni in esame. Infatti, mentre l’esclusione di cui al comma 104 si riferisce al reclutamento straordinario disciplinato nei commi da 95 a 105, quella del comma 110 è riferita, più in generale, al sistema ordinario di reclutamento dei docenti previsto dai commi 109 e seguenti, ed è destinata ad applicarsi “comunque” ai concorsi pubblici per titoli ed esami, dopo il completamento del piano. L’esclusione prevista dal comma 110 si proietta, quindi, secondo la Corte, su un orizzonte temporale più ampio di quella del precedente comma 104. Essa trova applicazione nel sistema di reclutamento “a regime”, ossia dopo il completamento del piano straordinario di assunzioni. La finalità di assorbimento del precariato, in quanto legata ad esigenze di natura straordinaria, non è viceversa replicabile in riferimento al sistema ordinario di reclutamento, il quale presuppone il superamento della prospettiva dell’emergenza, attraverso il raggiungimento degli obiettivi programmati. D’altra parte, la finalità di riassorbire tempestivamente il precariato risulta contraddetta proprio dall’inesistenza di un’analogha preclusione per i docenti a tempo indeterminato della scuola paritaria, nonché per coloro che, in possesso delle necessarie abilitazioni, già abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle

dipendenze del MIUR o di altre amministrazioni. Tali soggetti, ancorché già titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono ammessi a partecipare ai concorsi, a parità di condizioni, con i docenti precari della scuola. In questo modo, la disposizione in esame contraddice la stessa finalità in nome della quale essa sacrifica i diritti dei docenti della scuola statale con contratto a tempo indeterminato. La Corte rileva, inoltre, in una prospettiva di sistema, che la preclusione imposta ai docenti di ruolo può rivelarsi ininfluenza ai fini dell'obiettivo asseritamente perseguito, non arrecando alcun sostanziale vantaggio in termini di migliore allocazione delle risorse lavorative. Infatti, l'accesso ai concorsi dei docenti con contratto a tempo indeterminato darebbe luogo, nel caso di esito favorevole, all'assunzione degli stessi nella "nuova" posizione, con conseguente scopertura della posizione precedentemente ricoperta, che potrebbe, quindi, essere successivamente assegnata ad altri.

Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che, nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, la disposizione in esame confligge non solo con l'articolo 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli articoli 51 e 97 Cost. Posto che *"il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente"* (sentenza n. 41 del 2011), la preclusione stabilita dal comma 110 contraddice tale finalità, impedendo sia di realizzare la più ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità nell'accesso. Ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale è estesa, in via consequenziale, all'articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 59/2017. Con questa disposizione, nel disciplinare la fase transitoria del reclutamento del personale docente, il legislatore delegato ha previsto che, entro febbraio 2018, sia bandita una procedura concorsuale in ciascuna Regione, per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto. Sebbene l'articolo 21 del medesimo d.lgs. 59/2017 preveda la disapplicazione del comma 110 dell'articolo 1 della legge 107/2015 e della preclusione ivi stabilita, l'articolo 17, terzo comma, dello stesso decreto richiede, ancora una volta, per la partecipazione alla prossima procedura concorsuale, *"l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali"*. È bensì vero, secondo la Corte, che, a differenza del comma 110, questa disposizione collega la rinnovata preclusione all'espressa finalità *"[...] di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine"*. Tuttavia, per i motivi già illustrati in riferimento all'illegittimità della disposizione precedente, l'aver esplicitato la finalità che la norma intende realizzare rende ancora più irragionevole e discriminatoria la ripetizione della disposizione che, non diversamente dal comma 110, esclude dal concorso i docenti a tempo indeterminato della scuola statale e vi ammette, viceversa, quelli alle dipendenze del MIUR o di altra amministrazione, nonché i docenti a tempo indeterminato della scuola paritaria. Ciò secondo la Corte evidenzia l'incongruità, già rilevata in riferimento al comma 110, tra tale asserita finalità e il mezzo prescelto per realizzarla e rende conseguentemente illegittima anche la disposizione ora esaminata.

